

# Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm)

**Modifica del 27 ottobre 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996<sup>1</sup> sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per le scorte obbligatorie non imponibili, la Carburata deve prestare una garanzia adeguata.

*Art. 33 cpv. 2*

<sup>2</sup> I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se

- a. sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero;
- b. con il volo sono trasportate persone o merci verso controprestazione oppure sono fornite prestazioni di servizio; e
- c. per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio.

*Art. 34 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> I carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti da imposta:

- b. trattandosi di altri veicoli, sempre che si trovino nei serbatoi incorporati e allacciati al motore e che vengano consumati direttamente con il medesimo veicolo, ma sino a 400 litri al massimo per autoveicolo pesante immatricolato in Svizzera e purché quest'ultimo sia stato rifornito all'estero in correlazione con un trasporto transfrontaliero.

<sup>1</sup> RS 641.611

*Art. 35 cpv. 3 frase introduttiva e 5*

<sup>3</sup> Sono considerati impianti pilota e impianti di dimostrazione quelli il cui esercizio corrisponde alla politica energetica e ambientale della Confederazione, nei quali sono ottenuti annualmente al massimo 5 milioni di litri di equivalente diesel, e che:

...

<sup>5</sup> Se più impianti perseguono lo stesso obiettivo secondo il capoverso 3 lettere a o b e la produzione totale eccede 20 milioni di litri di equivalente diesel, il Dipartimento esonera proporzionatamente dall'imposta i vari richiedenti.

*Art. 87*

*Abrogato*

*Art. 102 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'immagazzinamento di carburanti e olio da riscaldamento extra leggero in un deposito di scorte obbligatorie fuori delle raffinerie di olio di petrolio e dei punti franchi è attestato dalla Carbura nel bollettino di scorta.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

27 ottobre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz